

# **Commissione Deontologica - Osservatorio Nazionale Deontologico**

## **Proposta di modifica all'articolo 31 del Codice Deontologico Introduzione**

Un'attenta valutazione condotta sia sulla raccolta dei dati forniti dagli Ordini territoriali che sull'ascolto delle Commissioni Deontologiche ha evidenziato particolari criticità di interpretazione e di applicazione concernenti l'arte. 31 del Codice Deontologico.

Ci si è infatti resi conto che era necessaria e urgente una rilettura dell'articolo 31 per alcuni motivi fondamentali:

1. affronta una materia nella quale negli ultimi 20 anni si sono avuti importanti cambiamenti nel sociale ( aumento dei divorzi, nuove famiglie allargate), nella percezione dei diritti ( si vedano, a puro titolo esemplificativo, ai temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale), normativi (con riferimento alla responsabilità genitoriale);
2. è la norma del Codice Deontologico che, per numero e complessità dei casi, occupa il primo posto nel lavoro delle Commissioni Disciplinari degli Ordini territoriali;
3. la sua applicazione in campo disciplinare genera evidenti e sistematiche discrepanze sul piano della valutazione dell'infrazione e, pertanto, delle sanzioni erogate: di conseguenza un comportamento fondamentalmente identico (nella fattispecie un primo incontro di osservazione di una persona minorenni con il consenso di un solo genitore) è accettato o sanzionato a seconda dell'Ordine di appartenenza del Collega o della Collega che lo hanno effettuato.

È emersa, di conseguenza, la necessità di analizzare più a fondo e di intervenire con una proposta in merito. Qui di seguito si riportano sinteticamente le principali considerazioni che la Commissione ha affrontato e che hanno portato alla proposta di modifica.

### **Il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale**

Con l'introduzione dell'articolo 316 bis del Codice Civile, avvenuta in seguito al [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), anche il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha il dovere di vigilare “sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”

Con questa importante innovazione, di fatto, si apre uno scenario nel quale anche un accertamento sulle condizioni psicofisiche della persona minorenni può essere richiesto unilateralmente da un genitore: vale la pena di ricordare che la possibilità di un **accertamento** su richiesta di un solo genitore, non è esplicitamente e chiaramente prevista né negata dall'articolo 31 del Codice Deontologico. In esso si parla infatti di *prestazioni psicologiche*, per le quali è **generalmente** richiesto il consenso di entrambi i genitori esercenti la patria potestà. L'eccezione all'acquisizione del consenso è prevista solo *nel caso in cui "lo psicologo giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, (ed in tale caso) è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale."* Nella pratica disciplinare consolidata e tuttora attuata in gran parte degli Ordini territoriali la norma deontologica ha di fatto avuto un'interpretazione rigorosa, **ritenendosi obbligatorio il consenso di entrambi i genitori anche per le osservazioni brevi e per i primi accertamenti**. Questa lettura di fatto porta all'impossibilità, in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, non solo di erogare alla persona minorenni i trattamenti ritenuti necessari (interpretazione questa accettata da **tutti** gli Ordini territoriali), ma anche di incontrarla per verificare se vi sia la necessità di un intervento del quale immediatamente informare l'autorità tutoria.

È evidente il cambiamento di prospettiva che la modifica del Diritto di famiglia, con l'introduzione dell'articolo 316 bis, ha apportato: la richiesta unilaterale almeno di una prima osservazione diventa non più l'eccezione, ma la possibile conseguenza di un **dovere di vigilanza** che la legge assegna al genitore che non esercita la responsabilità genitoriale; a questo, tuttavia deve essere contrapposto, sul piano fattuale, l'utilizzo, con frequenza aumentata esponenzialmente, della consulenza psicologica acquisita su richiesta unilaterale quale strumento di potere nelle situazioni di conflitto della coppia genitoriale.

Da queste e da altre situazioni meno frequenti derivano da un lato una maggiore frequenza e prevedibilità delle richieste unilaterali di osservazione, dall'altro un atteggiamento non sempre omogeneo dell'Autorità Tutoria sul territorio nazionale.

In questo quadro si inserisce anche la ormai nota sentenza della Corte d'Appello di Cagliari ( n.24/2014, pubblicata il 29 settembre 2014), in cui, anche sulla base di una controversa lettura della sentenza della Corte di Cassazione 3075/2010, si stabilisce che un'osservazione breve in cui non siano somministrati test e non sia avviato un percorso psicoterapeutico non comporta l'instaurarsi di una relazione professionale e quindi non viola l'art. 31 del C.D., anche in mancanza del consenso dell'altro genitore.

Occorre precisare che, pur prendendo atto di questo scenario normativo e, sia pur limitatamente, giurisprudenziale, nel corso dei lavori dell'Osservatorio è sempre stata presente la consapevolezza della

peculiarità che sul piano della relazione con la persona minorennе ha un intervento psicologico, sia pure consistente in una breve osservazione, peculiarità che aveva ispirato, del resto, gli estensori dell'articolo 31 all'epoca della redazione del Codice Deontologico.

Né, d'altro canto, è sfuggito il rischio molto realistico che una certificazione su una persona minorennе rilasciata, in presenza di un conflitto fra i genitori, su richiesta di uno solo di essi possa essere usata strumentalmente in sede giudiziaria dal genitore richiedente.

Ai fini dell'esercizio del diritto/dovere di vigilanza (riconosciuto, lo si ribadisce, anche al genitore non esercente la responsabilità genitoriale) si è ritenuto ammissibile che lo Psicologo o la Psicologa possano svolgere **un primo incontro** con la persona minorennе anche senza il consenso di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Del resto una simile previsione – oltre ad essere in linea con la prassi che, come si è detto, è già da tempo in uso presso molti Ordini Territoriali – sembra altresì coerente con la “tradizionale” deroga prevista dall'art. 31, ovverosia con la possibilità di procedere previa l'informativa all'Autorità Giudiziaria, procedura questa che sembra difficilmente praticabile per uno Psicologo o per una Psicologa che non abbiano mai nemmeno incontrato la persona minorennе.

Ovviamente questo primo incontro deve configurarsi come una mera osservazione, con esclusione di somministrazione di test e di qualsivoglia relazione tecnica, tanto che, sul punto, in un'ottica di massima chiarezza, è parso opportuno precisare che al termine dell'incontro, lo Psicologo o la Psicologa potranno rilasciare soltanto una sintetica certificazione attestante l'eventuale necessità di approfondimenti.

Per l'eventuale svolgimento di questi ultimi, peraltro, si utilizzerebbero le modalità previste attualmente dall'art. 31 vigente, consistenti nell'acquisizione del consenso di entrambi i genitori (o del tutore) o nel ricorso all'Autorità giudiziaria competente ( Giudice tutelare, giudice della separazione, Tribunale per i minorenni), modalità che non vengono modificate nella proposta.

### **L'ascolto della persona adolescente.**

Un altro importante aspetto legato al consenso riguarda più specificamente l'ascolto alle persone adolescenti che chiedono un incontro allo psicologo o alla psicologa senza il consenso di entrambi i genitori o in modo del tutto autonomo.

Al riguardo sono stati presi in esame alcuni importanti elementi, quali l'introduzione del principio giuridico dell'ascolto del minore in sede giudiziaria e lo sviluppo dei servizi di prevenzione e counseling psicologico (sportelli di ascolto nella scuola, Centri per la famiglia, Centri di aggregazione per adolescenti, ecc.).

A ciò si aggiunga la richiesta formale che il Garante Nazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha inviato all'Ordine degli Psicologi con nota del 14 luglio 2014, con la quale si chiede di garantire la possibilità effettiva di ascolto della persona minorenni nei centri di erogazione di pubblico servizio (Consultori, Centri per la famiglia, Centri Giovani).

Anche in questo caso ci si è resi conto che l'applicazione dell'articolo 31 relativamente a questo aspetto è variegata e sostanzialmente difforme a seconda dell'Ordine territoriale di competenza.

La Commissione ha valutato di dover distinguere chiaramente fra la prestazione di ascolto e quelle di valutazione, presa in carico e trattamento. Per le seconde il Codice Civile non sembra essere superabile, dato che non prevede la scelta del minore di farsi prendere in carico e avviare una psicoterapia senza il consenso dei genitori o dell'Autorità Tutoria. Un'apertura in questo senso del Codice Deontologico, che sarebbe certamente un segnale di coraggio e innovazione, violerebbe tuttavia le leggi vigenti: si veda al riguardo la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. V, n. 40291/17), che definisce "violenza privata" l'intervento osservativo e consulenziale di una Psicologa in una classe scolastica senza il consenso dei genitori.

Con la proposta di modifica, pertanto, si intende consentire un primo ascolto all'adolescente che lo richiede, al termine del quale il Collega o la Collega potranno informare, se riterranno necessario e urgente intervenire, l'Autorità giudiziaria.

Sono peraltro ritenuti luoghi esplicitamente deputati all'ascolto le strutture che esercitano un servizio pubblico (quali Consultori, Centri per la Famiglia, Spazio Giovani, ecc.) e gli sportelli d'ascolto scolastici.

A ciò si aggiunga che in ambito scolastico il consenso agli interventi di formazione, orientamento, screening, prevenzione e promozione della salute si ritiene validamente acquisito qualora gli interventi citati risultino inseriti e adeguatamente descritti nel POF o comunque nei documenti di programmazione espressamente accettati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

### **Altre considerazioni etiche**

Con il progredire delle acquisizioni sociali ed etiche avvenute con velocità crescente negli ultimi venti anni, si sono esplicitate nel contesto culturale e professionale le formulazioni relative ai diritti della persona minorenni, già contenute sostanzialmente ma **implicitamente** nel Codice.

In particolare, nelle modifiche proposte si è inteso:

- prevedere il coinvolgimento puntuale della persona minorenni nei processi di cura che la riguardano, in ragione delle sue capacità cognitive ed emotive; vale la pena di sottolineare che già la Federazione dell'Ordine dei Medici ha inserito una simile norma nelle nuove linee del Codice Etico;
- esplicitare la preminenza dell'interesse della persona minorenni.

Occorre peraltro precisare che nel corso dei lavori si è costantemente tenuta presente non solo la necessità di tutelare in primo luogo la persona destinataria degli interventi, nello spirito della L. 56/89, ma anche di tutelare l'integrità e la sicurezza dei Colleghi e delle Colleghe nello svolgimento del loro operare: il tema trattato, non essendosi ancora consolidata un'adeguata giurisprudenza in merito, rischierebbe infatti di esporre chi conduce le osservazioni brevi o ascolta l'adolescente a conseguenze di tipo giudiziario, se le procedure di osservazione e di ascolto non fossero adeguatamente circostanziate.

### **Articolo 31 - proposta di nuovo testo**

1. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto, con le deroghe di seguito precisate, sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.
2. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma 1, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Giudiziaria competente dell'instaurarsi della relazione professionale.
3. È comunque consentita l'osservazione breve, della durata di un incontro, della persona minorenni, tesa a verificarne le condizioni di vita, su richiesta anche di un solo genitore. Al termine dell'osservazione breve, esclusa ogni relazione diagnostica, lo psicologo redige, su richiesta, una certificazione sintetica sulla sola eventuale sussistenza di necessità di approfondimento.
4. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

5. In ambito scolastico il consenso agli interventi di formazione, orientamento, screening, prevenzione e promozione della salute è validamente acquisito anche qualora gli interventi citati risultino inseriti e adeguatamente descritti nei documenti di programmazione, espressamente accettati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
6. Lo psicologo rispetta il diritto di ascolto della persona minorenni, anche a prescindere dal consenso degli esercenti responsabilità genitoriale o tutela, negli sportelli di ascolto dedicati che svolgono un servizio pubblico, nei centri territoriali per la famiglia e in ambito scolastico.
7. Al fine di coinvolgere la persona minorenni nelle questioni che la riguardano, lo psicologo fornisce tutte le informazioni utili per la comprensione della prestazione professionale, tenendo conto della sua età e adeguando la comunicazione al suo grado di maturità e alla sua capacità di discernimento.
8. Lo psicologo tiene, inoltre, in adeguata considerazione le opinioni espresse dalla persona minorenni in tutte le questioni che la riguardano; informa la persona minorenni sui limiti giuridici della riservatezza nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
9. In tutti i casi che riguardano interventi su persone minorenni lo psicologo ritiene preminente il loro interesse.

Per presa visione, firmato il Direttore  
Dott.ssa Simona Clivia Zucchett